

X LEGISLATURA



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **N. 228 del 02 dicembre 2014**

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

**LENA**

---

**INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE  
DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A TUTELA DELLE PERSONE FRAGILI**



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiarata formalmente ricevibile  
Assegnata all' 2<sup>a</sup> Commissione

4<sup>a</sup> - 4<sup>a</sup> - (Al)

Roma 3/12/14

D'ordine del Presidente  
Il Direttore del Servizio  
Giuridico, Istituzionale  
(Avv. Cos(antino) Vespasiano)

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI  
SOSTEGNO A TUTELA DELLE PERSONE FRAGILI”

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

**RODOLFO LENA**

## RELAZIONE

La legge n.6/2004, istituendo la figura dell'Amministratore di Sostegno, ha introdotto un nuovo strumento di protezione giuridica, con la finalità di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

La legge, ponendo al centro dell'attenzione la persona in stato di disagio, le riconosce misure di protezioni flessibili, adattabili nel tempo alle diverse esigenze, eliminando interventi pesanti o oppressivi per il beneficiario, a favore di un progetto di vita negoziato e condiviso. Non è una misura mortificante, ma tende a limitare il meno possibile la libertà di agire, valorizzando le residue abilità e potenzialità della persona.

L'Amministrazione di Sostegno si qualifica come misura protettiva e non sanzionatoria, promozionale e non assistenziale, e si realizza in un percorso personalizzato che non può non coinvolgere la comunità, in una più ampia prospettiva di restituzione sociale: Se vogliamo scongiurare il rischio di abbandono per tante persone in difficoltà, è necessario creare una rete di alleanze e sinergie fra tutti gli attori che sono coinvolti o che possono essere coinvolti.

La proposta di legge "Interventi per la promozione dell'AdS" detta norme per la valorizzazione e l'organizzazione di tale istituto giuridico nel territorio regionale, partendo dalla consapevolezza dell'importanza della diffusione dell'AdS per fronteggiare i bisogni e garantire i diritti di persone anziane, con grave disabilità o comunque "indebolite" e per contrastare il ricorso a forme dolorose di istituzionalizzazione a favore della permanenza al proprio domicilio.

Si tratta nel complesso di disposizioni che integrano l'azione degli Amministratori di Sostegno con i servizi locali e con le organizzazioni del privato sociale che operano a favore dei soggetti fragili.

La legge promuove e sostiene la costruzione e il funzionamento della rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti, con particolare riguardo al raccordo con gli Uffici dei Giudici Tutelari, con i servizi sociali e sociosanitari e con le risorse formali e informali presenti nei territori della Regione.

La proposta di legge si preoccupa di sostenere lo sviluppo dell'AdS attraverso la messa a sistema delle esperienze già attive e la dotazione sul territorio di servizi a supporto del sistema della protezione giuridica:

- azioni di sensibilizzazione
  - informazione e formazione delle famiglie e degli operatori sociali e sociosanitari
  - formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di AdS; costituzione e conservazione di Elenchi di persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico, a disposizione dei Giudici Tutelari
  - supporto tecnico agli AdS nominati
  - sostegno alla creazione e al rafforzamento di una rete regionale tra soggetti pubblici e del privato sociale coinvolti, e di reti locali, coincidenti
- 


con gli ambiti territoriali dei Tribunali Ordinari, formalizzate attraverso intese e accordi

- costituzione di Tavoli Interistituzionali territoriali, organismi tecnico-operativi con compiti di programmazione e realizzazione delle attività
- attivazione di Sportelli di orientamento e consulenza rivolti ai cittadini interessati, ai beneficiari e alle loro famiglie, ai Giudici Tutelari, agli operatori sociosanitari, agli AdS già nominati, alle organizzazioni del privato sociale.



**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dal Capo I, del Titolo II, del Libro I del codice civile, come introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 ed in conformità alla normativa regionale in materia di servizi socio-assistenziali, detta disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno (AdS) quale strumento attivo di aiuto e di tutela delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana o della possibilità, parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi nonché strumento privilegiato di volontariato e cittadinanza attiva.



**Art. 2**  
*(Interventi)*

1. La Regione, in accordo con i comuni, le aziende unità sanitarie locali (ASL) e gli organismi privati individuati dalla normativa regionale in materia di servizi socio-assistenziali, di seguito denominati organismi privati, nonché, previa specifica intesa, con altri enti e autorità operanti nel settore, promuove e sostiene i seguenti interventi:

a) informazione e formazione per le famiglie del soggetto beneficiario e per gli operatori sociosanitari, pubblici o privati, coinvolti;

b) formazione delle persone che intendono svolgere l'incarico di AdS;

c) creazione e potenziamento di una rete regionale tra gli enti pubblici, gli organismi privati coinvolti nell'attuazione della presente legge e, previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici dei giudici tutelari;

d) azioni di sensibilizzazione per promuovere l'istituto dell'AdS;

e) concorso agli oneri a carico dell'AdS per la stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile, con i criteri, le modalità ed i limiti definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 6;

f) organizzazione a sistema delle esperienze già attive;

g) potenziamento dell'attività di consulenza giuridica e di patrocinio legale, svolta dagli organismi privati;

h) dotazione sul territorio di servizi di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria ai quali gli AdS possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato;

i) sostegno agli organismi privati che già operano sul territorio per la promozione dell'istituto dell'AdS;

l) supporto e promozione di percorsi di mutualità tra gli AdS, i soggetti beneficiari e le relative famiglie;

m) rilevazione e sistematizzazione dei dati, quali-quantitativi, raccolti a livello regionale ai fini del monitoraggio sull'attuazione della presente legge.

### Art. 3

#### *(Tavoli di lavoro interistituzionali per la promozione dell'AdS)*

1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione di Tavoli di lavoro interistituzionali quali sede di confronto tra i soggetti pubblici e gli organismi privati, coinvolti nella promozione, attivazione e diffusione dell'istituto dell'AdS.

2. I Tavoli di lavoro interistituzionali svolgono, in particolare, le seguenti attività:

a) promozione e sostegno del lavoro di rete tra gli enti pubblici, gli organismi privati, coinvolti nell'attuazione della presente legge e, previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici dei giudici tutelari;

b) programmazione, coordinamento ed impulso degli interventi previsti dalla presente legge;

c) monitoraggio sull'attuazione della presente legge e osservatorio sui bisogni di informazione, formazione, aggiornamento in materia di AdS e sulle esigenze espresse dai soggetti beneficiari, dalle relative famiglie, dagli AdS e dagli organismi privati coinvolti;

d) promozione di azioni di informazione in materia di AdS e promozione e diffusione del materiale informativo;

e) promozione per l'organizzazione di incontri pubblici sul tema dell'AdS, di corsi di formazione e di aggiornamento degli AdS;

f) attivazione di un coordinamento stabile delle esperienze in materia di AdS al fine di diffondere l'uso di competenze di base omogenee e qualificate;

g) effettuazione di studi e ricerche connessi al tema dell'AdS.

3. I Tavoli di lavoro interistituzionali coincidono con gli ambiti territoriali dei Tribunali ordinari e si avvalgono degli sportelli di cui all'articolo 4 presenti sul territorio di riferimento.

4. Nel regolamento regionale di cui all'articolo 6 sono definiti la composizione ed il funzionamento dei Tavoli di lavoro interistituzionali e lo svolgimento della relativa attività.

#### **Art. 4**

##### *(Sportelli di orientamento e consulenza in materia di AdS)*

1. La Regione promuove la costituzione presso i comuni, singoli o associati, di sportelli di orientamento e consulenza in materia di AdS, di seguito denominati Sportelli.

2. Gli Sportelli svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) orientamento e consulenza per i cittadini interessati, i beneficiari e le loro famiglie, i giudici tutelari, gli operatori dei servizi sociosanitari e gli organismi privati;

b) supporto tecnico, diretto o indiretto, agli AdS già nominati, anche mediante l'attivazione di collaborazioni con professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale e sanitaria.

3. I comuni, mediante apposite convenzioni stipulate sulla base dello schema tipo definito nel regolamento regionale di cui all'articolo 6, possono affidare, attraverso procedure ad evidenza pubblica, la gestione degli Sportelli agli organismi privati riportati nell'elenco regionale di cui all'articolo 5, comma 3. 

4. Nel regolamento regionale di cui all'articolo 6 sono definiti i criteri per la costituzione, la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento degli Sportelli.

## **Art. 5**

### *(Elenchi comunali ed elenco regionale degli AdS)*

1. La Regione promuove la costituzione presso i comuni, singoli o associati, degli elenchi comunali degli AdS nei quali sono iscritti le persone e gli organismi privati disponibili a svolgere, in conformità alla normativa statale, l'incarico di AdS.

2. Gli elenchi comunali degli AdS sono articolati nella sezione delle persone ed in quella degli organismi privati e ogni anno sono trasmessi dai comuni alla Regione, secondo le modalità definite dal regolamento previsto all'articolo 6, ai fini dell'istituzione dell'elenco regionale di cui al comma 3.

3. Presso la direzione regionale competente in materia di politiche sociali, è istituito, a fini statistici e conoscitivi, l'elenco regionale degli AdS nel quale sono riportati, articolati nelle sezioni di cui al comma 2, gli elenchi trasmessi dai comuni ai sensi del medesimo comma.

4. L'elenco regionale degli AdS ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

5. Nel regolamento di cui all'articolo 6 sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione degli elenchi comunali degli AdS, i criteri per la tenuta, revisione ed aggiornamento degli elenchi comunali e dell'elenco regionale degli AdS.

**Art. 6**  
*(Regolamento regionale)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche sociali, adotta, ai sensi dall'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, un regolamento regionale nel quale sono definiti in particolare:

- a) i criteri e le modalità per la concessione dei benefici relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione degli stessi, le cause di revoca dei benefici concessi e di recupero delle somme erogate;
  - b) i criteri e le modalità per concorrere agli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) ed i relativi limiti;
  - c) la composizione, il funzionamento dei Tavoli di lavoro interistituzionali e lo svolgimento della relativa attività;
  - d) i criteri per la costituzione, la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento degli Sportelli;
  - e) lo schema tipo di convenzione di cui all'articolo 4, comma 3;
  - f) i criteri e le modalità per l'istituzione degli elenchi comunali degli AdS nonché i criteri per la tenuta, revisione ed aggiornamento degli elenchi comunali e dell'elenco regionale degli AdS;
  - g) le modalità per la trasmissione degli elenchi comunali degli AdS alla Regione per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2.
- 

**Art. 7**  
*(Disposizione finanziaria)*

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante il nuovo stanziamento pari ad euro ..., esercizio finanziario 2015, nell'ambito del programma ...denominato "...” di cui alla missione... denominata "...”, la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo, esercizio finanziario 2015, dal programma ... denominato "...” di cui alla missione ... denominata "...”.

